



**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA
TRASPARENZA
DELLO STATO PATRIMONIALE DEI
TITOLARI
DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI
GOVERNO**

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Obblighi degli amministratori

Art. 3 – Raccolta, tutela e pubblicità dei dati

Art. 4 – Mancato rispetto degli obblighi e relative sanzioni

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 6 - Ambito di applicazione

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”*, in vigore dal 20 aprile 2013.

2. Sono denominati “amministratori” i seguenti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo: il Presidente, gli Assessori ed i componenti del Consiglio.

3. L’ufficio Segreteria cura la consegna e l’invio a tutti gli amministratori – esclusivamente in modalità telematica - di copia del presente regolamento e della modulistica prevista per le comunicazioni, in seguito alla convalida degli eletti o all’accettazione della nomina.

Art. 2 - Obblighi degli amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a trasmettere – in modalità esclusivamente telematica – all’Ufficio Segreteria generale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando apposito modello predisposto), concernente le seguenti notizie ed informazioni, come prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33:

- a)** l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b)** il curriculum;
- c)** i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d)** i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e)** gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f)** le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

2. In attuazione dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 33/ 2013, gli amministratori sono altresì tenuti a trasmettere – in modalità esclusivamente telematica - le medesime dichiarazioni indicate al precedente comma 1 relative al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (utilizzando apposito modello predisposto). Nella pubblicazione dei dati, prevista al successivo art. 3, viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

3. Gli amministratori e gli altri soggetti indicati al precedente comma 2 sono tenuti a presentare:

- la dichiarazione iniziale entro tre mesi dalla elezione del Sindaco e dei Consiglieri o dalla nomina degli Assessori;
- una dichiarazione annuale entro 30 giorni successivi al termine previsto per le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche per ogni anno di durata del mandato/incarico;
- una ultima dichiarazione al termine del mandato/incarico entro i successivi 30 (trenta) giorni.

4. La dichiarazione prevista dal presente articolo deve essere aggiornata ogni volta che si verificano variazioni dei precedenti dati già comunicati.

Art. 3 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. L'ufficio Segreteria generale del Comune cura il ricevimento, la tenuta e la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere trasmesse, da parte dei soggetti obbligati, mediante modalità telematica, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)

3. Tutti i dati e informazioni dichiarati dagli amministratori e dagli altri soggetti, come pure eventuali allegati e le variazioni successive, sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", come prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33.

4. I dati e le altre informazioni degli amministratori sono pubblicati anche per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, escluse le informazioni concernenti la situazione patrimoniale (art. 14, comma 2, D.Lgs. 33/ 2013).

5. I dati e le informazioni dei soggetti indicati al precedente art. 2 comma 2 (ossia, coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove consenzienti) vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato (art. 14, c. 2, D.Lgs. 33/ 2013).

Art. 4 - Mancato rispetto degli obblighi e relative sanzioni

1. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento, il responsabile dell'ufficio di Segreteria invita – con sollecito scritto - l'amministratore a presentare o ad integrare la dichiarazione (se già presentata), assegnando un termine non inferiore a 15 giorni e fino a trenta giorni per la regolarizzazione, con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo comma 5. La stessa comunicazione trasmessa all'interessato è inviata per conoscenza al Presidente, che ne dà notizia alla seduta consiliare immediatamente successiva.

2. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare la dichiarazione già presentata, il responsabile dell'ufficio Segreteria provvede a comunicare l'avvenuta regolarizzazione al Presidente, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.

3. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il responsabile dell'ufficio di Segreteria, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Presidente, che ne dà notizia alla seduta consiliare immediatamente successiva.

4. Decorsi i termini previsti dal precedente comma 2, a carico dell'amministratore inadempiente è avviato il procedimento sanzionatorio ai fini del pagamento pecuniario.

5. Per le ipotesi di violazione di quanto indicato all'art. 2, commi 1 e 2 del presente regolamento e quindi sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n. 33/ 2013, ossia da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila), gli importi per le diverse fattispecie sono stabiliti – in base ad un principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni – secondo quanto riportato nel prospetto seguente:

Importi delle sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, D.Lgs. 33/2013		
Elezione o nomina	parziale ottemperanza	mancata ottemperanza
1° anno	€ 500	€ 1.000
2° anno	€ 1.000	€ 2.000
3° anno	€ 1.500	€ 3.000
4° anno	€ 3.500	€ 7.000
5° anno	€ 4.000	€ 8.000

6. A norma di quanto previsto dall'art. 17 della Legge 24-11-1981 n. 681, l'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuata come appresso, - il

Segretario per le violazioni a carico del Presidente - il Presidente per le violazioni a carico degli altri amministratori.

7. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'amministratore può far pervenire al Segretario scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.

8. Il Segretario, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

9. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato.

10. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone alternativamente la seguente procedura:

sospensione temporanea del pagamento di qualsiasi indennità di funzione o gettone di presenza di cui all'art. 82 del D:Lgs. . 267/ 2000 (TUEL), fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria;

riscossione della somma dovuta in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'Intendenza di Finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione.

11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della citata Legge n. 689/1981, l'amministratore interessato può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

12. L'ordinanza di archiviazione o di ingiunzione di pagamento è pubblicata secondo le modalità già previste al precedente art. 3.

13. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla Legge n. 689/1981.

Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, viene utilizzata l'apposita modulistica approvata con deliberazione della Giunta e predisposta dall'Ufficio Segreteria, che ne cura anche l'eventuale modifica, integrazione ed aggiornamento in relazione a sopravvenute esigenze tecniche e/o nuove norme di legge in materia di obblighi di pubblicazione a carico dei componenti degli organi di indirizzo politico.

3. A norma dell'art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 33/ 2013, le sanzioni ed i relativi importi indicati al precedente art. 4 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del "Pianotriennale della trasparenza" (previsto dall'art. 10 del decreto) e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 33/2013 (20 aprile 2013).